

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E  
L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - ANNO 2015.

*Nr. Progr.*                   **148**  
*Data*                       **16/12/2014**  
*Seduta NR.*               **45**  
*Titolo*                      **1**  
*Classe*                     **17**  
*Sottoclasse*              **0**

*L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - ANNO 2015.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- la Legge Regionale 05.07.1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" – art. 3 comma d) attribuisce ai Comuni la funzione di promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale;

Richiamate le seguenti deliberazioni di G.C.:

- n. 24 del 21.02.2012, esecutiva, avente oggetto: "Individuazione di spazi da destinare a sede del volontariato in Via Emilia n. 87 – Provvedimenti inerenti";
- n. 43 del 13.03.2012, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia" con cui si concedeva alla suddetta Associazione l'utilizzo dello spazio sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), fino al 31.12.2014, per attività amministrative e laboratori musicali;

Considerato che l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, iscritta all'Albo delle Libere forme associative istituito ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, è l'unico corpo bandistico locale, che opera da molti anni sul territorio anzolese senza finalità di lucro, svolgendo una importante funzione di utilità sociale, coadiuvando l'Amministrazione nella promozione della cultura musicale fra le giovani generazioni e, più in generale, fra tutti i cittadini, attraverso l'organizzazione di corsi musicali di tipo bandistico e l'organizzazione di concerti durante festività e ricorrenze civili;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra:

- concedere fino al 31.12.2015 all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, lo spazio per attività amministrative e laboratori musicali, individuando nell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto sub A), composto da n. 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi, alle condizioni specificate nella convenzione anch'essa allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- quantificare in € 2.880,83 le spese annuali di gestione dei locali oggetto di concessione, che l'associazione dovrà corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 – comma 2 – del vigente Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;  
Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di concedere all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, uno spazio per attività amministrative e laboratori musicali, individuando a tal fine l'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto sub A), composto da n. 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi;
- 2) Di approvare la convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza della stessa al 31.12.2015;
- 3) Di quantificare in € 2.880,83 le spese annuali di gestione dei locali oggetto di concessione, che l'associazione dovrà corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 – comma 2 – del vigente Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo;
- 4) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

## CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata,

TRA

1. il Comune di Anzola dell'Emilia (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

2. l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, iscritta alla sezione B dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

### **Premesso che:**

- è obiettivo del Comune la valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni culturali del suo territorio, nonché delle attività culturali promosse dalle associazioni ivi presenti ;
- l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia opera con lo scopo di organizzare e promuovere l'attività bandistica ad Anzola dell'Emilia - con particolare attenzione ai giovani - sostenendo e valorizzando la cultura musicale bandistica nel solco della tradizione del nostro territorio;
- l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia gestisce la scuola di musica bandistica secondo le direttive e disposizioni della normativa Regionale in materia – L.R. 13/99, promuovendo la pratica musicale bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione;
- il Comune riconosce il rilevante valore dell'attività della scuola di musica dell'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia e delle iniziative ad essa correlate, e ritiene opportuno sostenerla mediante la messa a disposizione di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività;

**Considerato** che l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia collabora già da parecchi anni con questa Amministrazione Comunale con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, professionali, organizzative e promozionali di qualità espresse a favore della cittadinanza di tutte le età, in particolare rivolte ai giovani;

**Valutato** pertanto, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, di proseguire la positiva esperienza maturata sul territorio dall'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia;

### **Visti e richiamati:**

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011;
- la Legge 07.12.2000 n. 383, che riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, che riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- la Legge Regionale 05.07.1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo"– art. 3 comma d), che attribuisce ai Comuni la funzione di promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Impegni del Comune**

Il Comune s'impegna a concedere gratuitamente all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia i locali idonei per lo svolgimento delle proprie attività, come evidenziati nell'allegata planimetria sub A), siti nel capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma).

Lo spazio assegnato è composto da n° 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi e potrà essere utilizzato per attività amministrative e laboratori musicali. Nessuno dei locali potrà essere destinato ad archivio cartaceo o a deposito di materiale infiammabile. Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente convenzione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione a fronte degli impegni di cui alla presente convenzione e per favorire e sostenere le iniziative di cui al successivo art. 2 partecipa annualmente con eventuali contributi economici a titolo di rimborso, da erogarsi previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

### **Art. 2 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- a) proseguire nell'organizzazione dei corsi di musica bandistica, conformemente alle disposizioni regionali in materia;
- b) ad esibirsi in almeno 4 occasioni all'anno - da concordarsi con congruo anticipo - nel corso di iniziative organizzate dal Comune e/o in collaborazione con il Comune stesso.

A titolo esemplificativo si individuano le seguenti date/iniziative:

- commemorazione del 25 aprile
  - festa della Repubblica 2 giugno
  - commemorazione Rastrellamento di Anzola 5 dicembre
  - collaborazione ad una iniziativa, preventivamente concordata, programmata dal Comune nel corso dell'anno.
- c) assumere le obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per la provvista di beni e servizi e quant'altro si possa rendere necessario per lo svolgimento delle attività programmate, curando sotto la propria ed esclusiva responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale;

- d) garantire ai propri aderenti la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
- e) richiedere le autorizzazioni, permessi, nulla osta e qualsiasi atto d'assenso si possa rendere necessario per lo svolgimento del corso bandistico e delle attività collaterali eventualmente realizzate;
- f) trasmettere entro il 31.12. di ogni anno una relazione sull'attività svolta comprendente anche un rendiconto economico, con relative entrate ed uscite, dell'anno precedente;
- g) non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso. Ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti. L'Associazione potrà acquisire arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune. I locali oggetto della presente convenzione dovranno essere utilizzati con la massima cura e diligenza assumendosi in solido la responsabilità per eventuali danni imputabili all'esercizio della propria attività;

### **Art. 3 - Corresponsione spese di gestione**

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 2.880,83 annui, IVA compresa, per i locali siti nel capoluogo in Via Emilia civico n. 87 (*fabbricato accessorio retrostante l'ex caserma*), salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo.

### **Art. 4 - Personale**

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui agli art. 2 sarà messo a disposizione dell'Associazione. Per effetto del presente protocollo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Comune.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

### **Art. 5 - Spese**

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico dell'Associazione.

### **Art. 6- Durata e recesso della Convenzione**

La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2015 e potrà essere rinnovata a favore della stessa associazione previa adozione di apposito provvedimento.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempienza agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione con adeguata motivazione, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione.

### **Art. 7 - Validità della Convenzione**

La presente Convenzione, oltre che per il Comune, sarà valida solamente per l'Associazione, e quindi è esplicitamente escluso che a essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.

Ogni comunicazione inerente la presente convenzione verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'Associazione.

### **Art. 8 - Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

### **Art. 10 – Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta.

### **Art. 11 - Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Anzola dell'Emilia, il -----

**Per il Comune di Anzola dell'Emilia**

Il Direttore dell'Area Servizi alla Persona


-----

**Per l'Associazione Corpo Bandistico Anzola dell'Emilia**

Il Presidente

-----





**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **148** del **16/12/2014**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

OGGETTO

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - ANNO 2015.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  Data 09/12/2014  BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  Data 09/12/2014  BARBIERI CLAUDIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148 DEL 16/12/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/12/2014